

331 Ricorso abusivo al credito - Dlgs 14/2019 -Art. 225 (Ricorso abusivo al credito). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Articolo vigente |red

Art. 331 Ricorso abusivo al credito

1. Si applicano le pene stabilite nell'articolo 325 agli amministratori ed ai direttori generali di società sottoposte a liquidazione giudiziale, i quali hanno commesso il fatto in esso previsto.

modifiche e precedente normativa |blue

----- precedente normativa di riferimento

Art. 225 (Ricorso abusivo al credito). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Si applicano le pene stabilite nell'art. 218 agli amministratori ed ai direttori generali di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso il fatto in esso previsto.

la giurisprudenza |green

331 Ricorso abusivo al credito - Dlgs 14/2019 -Art. 225 (Ricorso abusivo al credito). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello